



COMUNE DI ORMEA

Provincia di CUNEO

Ufficio Elettorale

Mod.9/D

REVISIONE SEMESTRALE DELLE LISTE ELETTORALI

IL SINDACO

Visti gli artt. 18 e 39 del T.U. 20 marzo 1967, N. 223

Visto l'art. 26 della legge 24 novembre 2000, N. 340:

RENDE NOTO

che da oggi e fino al 20 del corrente mese di OTTOBRE sono depositati nell'Ufficio Comunale:

- a) gli elenchi predisposti dal Responsabile dell'Ufficio elettorale per la revisione semestrale delle liste, insieme con il verbale adottato, i documenti relativi a ciascun nominativo e le liste generali;
- b) la deliberazione del Responsabile dell'Ufficio elettorale relativa alla revisione della ripartizione del Comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell'assegnazione degli interessati alle singole sezioni nonché un esemplare delle liste di ogni sezione.

Ogni cittadino può, entro tale periodo, prenderne visione degli atti anzidetti.

Contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, mancata iscrizione od omissione di Cancellazione negli elenchi proposti dal Responsabile dell'Ufficio elettorale, nonché contro la deliberazione di cui sopra e contro l'assegnazione degli iscritti e degli iscrivendi alle singole sezioni, ogni cittadino ha facoltà di proporre ricorso, anche per il tramite del Comune, alla Commissione elettorale circondariale, non oltre il 20 del predetto mese di OTTOBRE, con le modalità di cui all'art.20 del testo unico sopracitato.

ORMEA, 11/10/2024

IL SINDACO
FERRARIS Giorgio
